

COPIA PER IL CLIENTE

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO MEDIANTE PROVVISTA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI ("BEI")

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano, Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, , indirizzo e-mail: servizioclienti@dllgroup.com, sito internet: www.dllgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN: NL28RABO0308578570 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera appartenente al Gruppo Bancario olandese "Rabobank".

La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V SUCCURSALE DI MILANC offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi)
Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale: <<[contractObject.ordersAndSuppliers.clcdesfor]>> Codice Fiscale
<pre><<[iiscorExpression.convertNumberToStringInsideMultipleIterations("contractObject.ordersAndSuppliers?","supplierRegistry.head er.zip_code",IndexOf())]>> Sede legale o amministrativa:</pre>
<<[contractObject.ordersAndSuppliers.clclocfor]>>
Qualifica Estremi iscrizione in Albi
(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio produttore, concessionario, agente ir attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)
Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati ne presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - 2.1 CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO FINALIZZATO

E' un *Finanziamento finalizzato* all'acquisto di specifici beni e/o prestazioni di servizi da parte di clientela esercitante attività di impresa e/o professionale. L'importo finanziato al netto di spese, oneri e commissioni, viene, di norma, erogato direttamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. La Parte finanziata si impegna a restituire l'importo del prestito mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, alle scadenze concordate secondo un piano di ammortamento, di norma, a tasso fisso per i prestiti con durata fino a 18 mesi o a tasso variabile per prestiti con durata superiore a 18 mesi. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento può essere richiesto dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario un compenso onnicomprensivo. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, infortunio e invalidità.

SEZIONE 2 - 2.2 RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO FINALIZZATO

I rischi tipici (generici e specifici) dell'operazione di Finanziamento Finalizzato, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti della Parte Finanziata, sono rappresentati:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di prestito a tasso variabile;
- per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile alla Parte finanziata, l'obbligo di rimborsare immediatamente, all'Ente Erogatore, in tutto o in parte, il contributo incassato.





Finanziamento Finalizzato



SEZIONE 2 - 2.3 FINANZIAMENTO BEI

La Banca Europea per gli Investimenti (di seguito "BEI") con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, è l'istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che affianca gli istituti finanziari nel finanziamento di programmi di investimento che rientrano negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea.

La BEI può finanziare tutti gli investimenti e le spese sostenute nell'ambito dello sviluppo di Mid-Caps/PMI attraverso Progetti ammissibili, ad eccezione delle pure transazioni finanziarie. Le spese di natura fiscale, come ad es. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sono ammissibili solo se non sono recuperabili. Anche i costi connessi all'acquisizione di autorizzazioni ed altri diritti conferiti da entità pubbliche non sono ammissibili.

Un Progetto è definito come un insieme omogeneo di investimenti materiali e immateriali e spese ben identificabili in termini di ubicazione, progettazione e benefici da esso derivanti, da realizzarsi in un tempo massimo di 3 (tre) anni, antecedenti o successivi la data di firma del contratto dipendente con il Beneficiario Finale (Mid-Caps/PMI).

Conformemente alla buona prassi bancaria, la Banca si assicurerà che il Beneficiario Finale si faccia carico dell'ordinaria manutenzione degli investimenti oggetto del Progetto.

Il finanziamento erogato dalla Banca dovrà avere una durata di almeno 2 (due) anni.

Una pagina informativa dedicata all'attività di finanziamento a medio- lungo termine sui fondi BEI in favore delle Mid-Caps/PMI ivi inclusi i relativi criteri di ammissibilità e condizioni finanziarie migliorative, è consultabile sul sito web www.dllgroup.com relativamente alla entità italiana.

1. Obblighi dei Beneficiari Finali

L'impresa che -per il tramite della Banca- intende beneficiare dei finanziamenti concessi dalla BEI, con la sottoscrizione di un apposito allegato/appendice contrattuale si assume precisi obblighi nei confronti della Banca nonché della BEI (a titolo esemplificativo e non esaustivo, acconsentire a visite ed ispezioni dei luoghi, impianti, lavori compresi nel Progetto, ad ottenere tutte le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie, a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso altri soggetti intermediari con riferimento allo stesso Progetto, ad informare tempestivamente la Banca e la BEI in merito ad ogni eventuale illecito penale connesso al Progetto, a dichiarare sulla base della propria migliore conoscenza che nessuno dei fondi investiti dal Finanziato nel Progetto è di provenienza illecita) e con il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio acclusa al contratto di Finanziamento il Finanziato deve dichiarare di avere le caratteristiche della PMI (Piccola Media Impresa) con un organico di meno di 250 (duecentocinquanta) su base consolidata dipendenti a tempo pieno o di una MID CAPS (Media Impresa) con un organico di più di 250 (duecentocinquanta) e meno di 3000 (tremila) su base consolidata dipendenti a tempo pieno fermo restando che le PMI e/o le MID-CAP ai sensi della Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea 2003/361/CE sono considerate imprese autonome se:

un'impresa non detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia maggiore) in una o più altre imprese e nessun'altra impresa ha una partecipazione del 25% o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto). Eccezioni: un'impresa è ancora considerata autonoma se i seguenti investitori detengono fino al 50% del capitale o dei diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società di investimento pubblico, società di capitali di rischio e business angels (persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimenti in capitali di rischio), università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, autorità locali autonome con un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti. Per le imprese autonome il numero di dipendenti da considerare è solo quello dell'impresa. Nota bene: un'impresa perde il proprio status di PMI/ Mid-CAp se uno o più enti pubblici detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto, a meno che non rientri nella citata eccezione, nel qual caso la soglia è fino al 50%.

Imprese partner: un'impresa è considerata impresa partner se detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia il maggiore) in una o più altre imprese e/o un'altra impresa detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia il maggiore). Per le imprese associate (partner) il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una proporzione del numero di dipendenti di ciascuna impresa partner in base alla percentuale di azioni/diritti di voto detenuti. A ciò si devono aggiungere i dati di qualsiasi impresa partner immediatamente a monte e Imprese collegate.

Due imprese sono considerate collegate (linked) se una controlla l'altra, direttamente o indirettamente, attraverso la maggior parte del capitale o dei diritti di voto o attraverso la capacità di esercitare un'influenza dominante attraverso un contratto o un accordo. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, le imprese collegate sono tenute a preparare conti consolidati a valle.

Per le imprese collegate il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna impresa collegata lungo l'intera catena a monte e a valle.

In linea con la raccomandazione CE, i dati da applicare al personale di un'impresa sono quelli relativi al suo ultimo periodo contabile approvato e calcolati su base annuale. In relazione alle società vicine al massimale del personale, la raccomandazione CE include una disposizione in base alla quale un'impresa acquisisce/perde il proprio status di PMI /Mid-Cap ogni volta che va al di sotto/al di sopra del massimale del personale per due esercizi fiscali consecutivi. Ulteriori chiarimenti ed esempi sono disponibili nella Commissione europea Pubblicazione DG Guida al mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GWOW) "Guida per l'utente alla definizione di PMI". Considerando che lo status di PMI / Mid-Cap di un'impresa è determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli delle imprese collegate come sopra indicato, nella proposta di assegnazione presentata alla BEI (cfr. sottosezione C) il mutuatario deve indicare solo il numero di dipendenti diretti di ciascun Beneficiario finale.

2. Dimensioni e durata dei prestiti ai Beneficiari Finali

Il costo totale di ogni Progetto non può eccedere l'importo di 25 milioni di euro.





VBEI del 15/04/2024 Finanziamento Finalizzato

L'importo di ciascun stanziamento di fondi BEI ("Allocazione") può arrivare fino al 100% del prestito accordato all'istituto intermediario ad una Mid-Cap/PMI, a condizione che l'importo di ogni stanziamento non sia superiore a 12,5 milioni di euro.

La durata dei prestiti accordati dall'istituto intermediario alle Mid-Caps/PMI deve essere allineata o inferiore alla vita economica e tecnica del progetto finanziato, deve avere una durata di vita minima di 2 (due) anni.

3. Imprese escluse dall'intervento agevolativo

Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice relativo all'attività principale, ciascun Beneficiario finale coinvolto in qualsiasi tipo delle seguenti attività non è ammissibile al finanziamento da parte della BEI: a) attività mirate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture appositamente progettate per uso militare e attrezzature o infrastrutture che comportano la limitazione dei diritti e della libertà individuali delle persone, (ad esempio carceri, centri di detenzione di qualsiasi forma) o in violazione dei diritti umani; b) attività che danno origine a impatti ambientali che non sono ampiamente mitigati e/o compensati (compresi ma non limitati a progetti in aree protette, habitat critici e siti del patrimonio umanitario); c) attività considerate eticamente o moralmente controverse. Esempi: commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media, sperimentazione sugli animali, ricerca sulla clonazione umana; d) attività vietate dalla legislazione nazionale (solo laddove tale legislazione esista). Esempi: Organismi Geneticamente Modificati, cliniche per l'aborto, energia nucleare, ecc. Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività principale, ciascun Beneficiario finanziario per il quale oltre il 10% delle sue entrate annuali è generato dalle seguenti attività non è ammissibile al finanziamento da parte della BEI; e) attività mirate alla produzione o alla facilitazione dell'uso del gioco d'azzardo e delle relative attrezzature; f) attività mirate alla produzione, trasformazione o distribuzione del tabacco e attività che facilitano l'uso del tabacco (sale per fumatori)

Il Finanziato è consapevole che sono ammissibili al contratto di finanziamento BEI il cui beneficio può essere esteso alle PMI e alle MID-CAP qualora le suddette siano attive in qualunque settore economico ad eccezione di quelle che operano nelle attività specificate nell'elenco NACE e di seguito sommariamente descritte: a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamento e infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (per esempio penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani; b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate; c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco; d) attività che implichino utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali nella misura in cui non si possa garantire la conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e) attività il cui impatto ambientale non risulti in buona parte attenuato e/o compensato (a tale riguardo si tengano in considerazione altresì le Direttive Comunitarie e la normativa ambientale nazionale);f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibiti dalla normativa nazionale, per esempio le attività di ricerca sulla clonazione umana; g) attività di puro sviluppo immobiliare; h) attività di natura puramente finanziaria, per esempio commercio di strumenti finanziari.

SEZIONE 2 - 2.4 OPERAZIONI CON L'INTERVENTO DEL "FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996

La Banca potrà valutare, qualora il Richiedente il finanziamento ne faccia richiesta, l'ammissibilità dell'intervento della garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (**PMI**) ai sensi della Legge 662/96, gestito dal soggetto Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale), le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it.

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla presentazione da parte del Richiedente il finanziamento della documentazione istruttoria necessaria, ivi inclusi i documenti/moduli richiesti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che comprendono dichiarazioni del Richiedente il finanziamento attestanti l'aderenza ai requisiti richiesti. Tale tipo di agevolazione è cumulabile con altre forme di finanza agevolata quali la Nuova Sabatini e i Fondi BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

Il Finanziamento potrà essere subordinato alla delibera positiva di ammissibilità da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI).


In caso di valutazione positiva del Gestore del Fondo, l'operazione sarà garantita dal Fondo di Garanzia per la quota percentuale dell'operazione di volta in volta applicabile, tenuto conto che di norma la quota dell'operazione garantita dal Fondo di Garanzia non potrà essere assistita da altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, fatto salvo il diritto della Banca di chiedere altra garanzia di tale tipo per quanto riguarda la quota non coperta dal Fondo di Garanzia o altra garanzia personale.

Tale tipo di finanziamento con copertura del Fondo di Garanzia è riservato alle Piccole e Medie Imprese (**PMI**) ed altri soggetti identificati di tempo in tempo dalle disposizioni di legge.

Per quel che attiene le misure massime di copertura della garanzia diretta, l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet (<u>www.fondidigaranzia.it</u>).

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo), il quale comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascun finanziamento assistito dal Fondo. L'addebito della commissione viene effettuato a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto. La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito del finanziamento.







La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Tutti gli importi relativi all'eventuale commissione dovuta al Fondo di Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

La Banca avrà la facoltà di addebitare le spese previste dal Foglio Informativo per la Gestione dell'agevolazione pubblica.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il rimborso del finanziamento è espresso in rate, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata del finanziamento, periodicità dei pagamenti, ecc.

IMPORTO	minimo € 1.001,00		
DURATA (comprensiva di un eventuale	minima 6 mesi – massima 60 mesi		
periodo di preammortamento)			
TIPOLOGIA TASSO DI	Tasso FISSO: il tasso di stipula (T.A.N.) resta fisso sino al termine dell'ammortamento		
INTERESSE:	Tasso VARIABILE: il tasso di stipula (T.A.N.) varia, con le modalità di seguito descritte in base alle variazioni del parametro di calcolo preso a riferimento. Il parametro di indicizzazione utilizzato più di frequente è l'Euribor 3 mesi. Ad ogni variazione del tasso il piano d'ammortamento verrà ricalcolato sulla base del debito residuo e della durata residua a decorrere: - dalla variazione del tasso, per i prestiti con l'ordine permanente di addebito in c/c delle rate; - dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo bollettino emesso, per le altre posizioni.		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese, può essere consultato presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano e sul sito internet della banca www.dllgroup.com alla sezione trasparenza. Le condizioni economiche complessive dell'operazione sono espresse da un Indicatore Sintetico di Costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministro del Tesoro 8 Luglio 1992 (Allegato 1).

L'Indicatore Sintetico di Costo è pari al tasso interno di attualizzazione, comprensivo degli altri oneri, commissioni e spese contrattualmente previsti, in base alla normativa sul TAEG.

L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Esemplificazione di costi ed oneri accessori che determinano l'ISC: Prezzo di acquisto del Bene; Imposta di bollo sul contratto; Spese di istruttoria; Spese di incasso rate; Spese invio documentazione contrattuale, periodica e altre comunicazioni meccanizzate oltre costi sostenuti; Rimborso del finanziamento; Importo rate periodiche; Tasso effettivo annuo; Interessi di mora; Modalità di pagamento; Spese chiusura pratica.

L'ISC concretamente applicato in Contratto sarà, altresì, determinato dal concorso eventuale delle seguenti voci di costo ed oneri accessori che dovessero di volta in volta doversi applicare al singolo contratto:

Certificazioni competenza; Estinzione anticipata (parziale o totale); Variazioni contrattuali di qualsiasi natura; Rilascio duplicati; Informativa pre-contrattuale; Invio sollecito di pagamento; Elaborazione di conteggi; Spese insoluto; Richiamo effetti; Spese bancarie effetto protestato; Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso; Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi.

Sono, invece, escluse: (i) recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi; (ii) spese legali e assimilate; (iii) interessi di mora ed oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; (iv) oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito; (v) spese connesse a servizi accessori.

Formula ed esempio di calcolo dell'Indice Sintetico di Costo (ISC):

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_k'}{(1+i)^{t_k'}}$$

K = numero di ordine di un prestito A'K' = importo della rata di rimborso numero K' m = numero di ordine dell'ultimo prestito tk = intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m i = tasso effettivo globale

K' = numero di ordine di una rata di rimborso Ak = importo del prestito numero K m' = numero di ordine dell'ultima rata di rimborso tk' = intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date di rimborso da 1 a m' Σ = segno che indica una sommatoria

Europa, Americhe ed Asia Pacifico. La Filiale di Banca estera è parte di "Rabobank Group".

Esempio di calcolo ISC*

Importo erogato: € 15.000,00 N° rate (mensili):



12



VBEI del 15/04/2024 Finanziamento Finalizzato

Tasso Annuo Nominale 6,00% Spese di Istruttoria: € 550,00 Spese incasso canoni (€ 3,00 per rata): € 36,00 Rata (incl.spese incasso canone) € 1.294,00

ISC: 14,43%

*Calcolato in conformità di quanto previsto dal "D.M. 8 luglio 1992 (1) – Disciplina e criteri di definizione del Tasso Annuo Effettivo Globale per la concessione del credito al consumo.

Interessi di mora:

Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti. **Esempio di calcolo Interessi di Mora (per ritardo pagamento):**

€ 15.000,00 Classe di Importo erogato: Rata (escluso spese incasso canoni): € 1.291,00 Scadenza Rata: 31/10/2009 Pagamento Rata: 21/12/2009 Giorni di ritardo: 9% (1% + 8%) 51 giorni Tasso interesse di mora (*): Tasso interesse soglia (**): 7.910% (periodo 01/10/2009 - 31/12/2009; classe di importo oltre € 5.000,00) € Interessi di Mora (per 51 giorni di ritardo): **16,23** Rata (comprensiva degli interessi di mora): € 1.307,23 * tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 231 e s.m.i. del 09/10/2002) e s.m.i. pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori (Condizioni massime applicabili):

CAUSALE		IMPORTO (al netto di IVA)
Spese di istruttoria		550,00 Euro
Spese per il calcolo degli interessi di mora		100,00 Euro
	di norma	15,00 Euro
Spese incasso rate:	effettuata al di fuori dei modi e dei tempi contrattualmente previsti	20,00 Euro
	documentazione contrattuale	50,00 Euro
	comunicazioni meccanizzate e non	cad. 30,00 Euro
Spese invio	comunicazioni periodiche (per singola comunicazione periodica da inviare in caso di variazione delle condizioni contrattuali o su richiesta del cliente ai sensi delle disposizioni di trasparenza bancaria di tempo in tempo vigenti) spese invio copie conformi	cad. 10,00 Euro
Spese rilascio duplicati in copia conforme	Spese invio copie comonni	150,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti		200,00 Euro
Spese notarili, perizie, ispezioni e similari (oltre		
spese vive)		100,00 Euro
Spese variazione in anagrafica cliente		80,00 Euro
Spese variazione banca d'appoggio cliente		30,00 Euro
Spese aggiornamento informazioni banche dati		50,00 Euro
Spese variazioni contrattuali (es. spese di ristrutturazione del contratto, spese a seguito di furto/sinistro parziale)		500,00 Euro
Spese amministrative per incasso con carta di credito		100,00 Euro
Spese per ripresentazione titoli di credito/effetti cambiari		100,00 Euro
Spese di registrazione contratto o copie conformi (oltre imposte e tasse) (non applicabili in caso di contratto sottoscritto in forma elettronica/digitale)		500,00 Euro
Spese cessione, subentro		350,00 Euro
Spese per gestione insoluti	Spese invio sollecito di pagamenti	cad. 30,00 Euro
	Spese per conteggi a fronte di richiesta di dilazione/proroga e richiami	100,00 Euro
	Spese amministrative per gestione insoluto	200,00 Euro
	Spese richiamo effetti/ RID SEPA	200,00 Euro
	Spese gestione effetto protestato	300,00 Euro
	Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso	500,00 Euro
	Gestione amministrativa per recupero crediti	200,00 Euro
	Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne	un compenso pari al massimo al 12% oltre iva del credito affidato per il recupero ed effettivamente incassato, con il limite massimo di 2.500 euro oltre iva. fermo restando che per "credito affidato per il recupero" si intende la sommatoria di capitale,
		interessi mora, interessi di dilazione, spese bancarie/amministrative, maggiorata al massimo di un importo in percentuale pari al 12% iva inclusa a titolo di spese di recupero



VBEI del 15/04/2024 Finanziamento Finalizzato

	Spese recupero crediti con l'ausilio di dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist")	12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del cliente
Spese di gestione estinzione anticipata	Richiesta conteggio estinzione anticipata	80,00 Euro
	Estinzione anticipata (spese amministrative)	400,00 Euro
	Estinzione anticipata parziale (spese amministrative)	450,00 Euro
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche	Importo applicabile per ogni singola agevolazione pubblica di cui il Richiedente può beneficiare	800,00 Euro
Spese lettera diffida legale		150,00 Euro
Indennizzo a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine	Oltre al maggior danno, saranno dovute tutte le somme maturate e non pagate per rate, interessi e quant'altro dovuto e non ancora pagato (ivi compresi eventuali ulteriori danni, spese od oneri), oltre all'indennità risarcitoria data dalla somma di tutte le rate a scadere attualizzate al tasso legale vigente a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora, nonché la penale pari all'1% dell'importo finanziato.	

La Banca, nei limiti dei costi massimi di seguito elencati, può addebitare i seguenti importi per prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, oltre ai puri costi sostenuti. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e imposta di bollo se dovuta.

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di Finanziamento Finalizzato è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari sopra visti e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di Finanziamento Finalizzato con il Cliente.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Principali clausole contrattuali caratterizzanti il Finanziamento Finalizzato:

Decorrenza degli obblighi e dichiarazioni del Richiedente: il Contratto di Finanziamento Finalizzato si intenderà concluso nel momento in cui la Concedente erogherà, anche parzialmente, il finanziamento richiesto. In ogni caso, la concedente darà conferma scritta della propria accettazione della Richiesta di Finanziamento avanzata dal Richiedente.

Con il versamento dell'importo del Finanziamento al Fornitore decorreranno tutti gli obblighi del Richiedente.

Modalità di rimborso del finanziamento: la parte finanziata si impegna a restituire il Finanziamento nel numero di rate indicate nella Richiesta di Finanziamento.

Interessi di mora: in caso di ritardo nel pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute, senza necessità di costituzione in mora, la parte finanziata dovrà corrispondere interessi calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365).

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: in caso di mancato pagamento delle rate o inadempimento agli obblighi contrattuali la Concedente, potrà, con comunicazione scritta, dichiarare il Finanziato decaduto dal beneficio del termine o risolvere il contratto e pretendere ogni importo dovutole, gli interessi di mora e la penale come prevista nel contratto.

Mutamento delle condizioni economico/patrimoniali del Richiedente: la Concedente potrà sospendere l'erogazione del Finanziamento, qualora le condizioni economiche patrimoniali del Richiedente mutino in modo tale da pregiudicare il rimborso del prestito.

Estinzione anticipata: il Finanziato regolarmente adempiente potrà richiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del Contratto previa comunicazione scritta a mezzo PEC da inviarsi al Concedente con preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'estinzione anticipata costituisce una deroga contrattuale che il Concedente si riserva a proprio insindacabile giudizio di concedere sempre che il Finanziato sia adempiente rispetto a tutte le obbligazioni contrattuali.

L'eventuale accoglimento della richiesta di estinzione anticipata verrà comunicata dal Concedente al Finanziato per iscritto a mezzo PEC entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata, qualora DLL la conceda, avrà effetto solo se DLL avrà previamente incassato un importo pari alla somma di (i) rate a scadere alla data della comunicazione, attualizzate al tasso su base annua del 1%; (ii) spese di estinzione anticipata di cui agli Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori.

Il tempo massimo per la chiusura del rapporto contrattuale è fissato in 60 (sessanta) giorni a partire dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di estinzione anticipata sempre che siano incassate le somme di cui sopra.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente può sporgere un Reclamo all'Ufficio Reclami del Concedente utilizzando l'apposito "modulo Reclami" che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet www.dllgroup.com/it/it-it/reclami ed inoltrare al Concedente utilizzando una delle modalità di invio ivi indicate. In alternativa, ove non intenda accedere al sito internet del Concedente, potrà in ogni caso inviare al Concedente una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo dll.ufficioreclamiabf@pec.it. In conformità alle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicate da Banca d'Italia, il Cliente riceverà risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dalla Banca non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF - ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it).

In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, al quale la Banca aderisce.

Foro competente: il Foro di Milano, salva la facoltà per il Concedente, qualora lo stesso introduca il giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.





SEZIONE 5 - LEGENDA

T.A.N. (tasso annuo nominale):	è il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.		
Tasso di mora	E' il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.		
Spese d'istruttoria:	spese sostenute per l'analisi della concedibilità del Finanziamento.		
Soggetto convenzionato	E' la Banca o l'Intermediario Finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria che, in virtù di una "convenzione" con l'Intermediario preponente, offre "fuori sede" i suoi prodotti.		
Rate:	è l'importo che deve essere pagato dal Richiedente per il rimborso del Finanziamento.		
Parte Finanziata	è il cliente a cui è stata concesso il Finanziamento Finalizzato per l'acquisto del Bene.		
Parametro di indicizzazione "Euribor"	E' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.		
Indice Sintetico di Costo (ISC)	l'ISC è un indicatore sintetico del costo totale dell'operazione di Finanziamento Finalizzato, come previsto dalla Delibera C.I.C.R.(comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio) del 4/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.		
Foro competente	E' l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.		
Fornitore	il soggetto produttore e/o distributore, presso il quale viene acquistato il Bene.		
Conciliatore Bancario Finanziario	Il CBF è una associazione che offre il servizio di risoluzione delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, senza ricorrere alle vie giudiziali.		
Concedente	la Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" il Finanziamento Finalizzato per l'acquisto del Bene.		
Commissione/penale di Rimborso anticipato:	è il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire all'Intermediario Finanziario per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.		
Arbitro Bancario Finanziario	Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.		
Ammortamento	Dragges di regtituzione graduale del pregtito modiente il pagamente periodice di rate		

Il presente Foglio Informativo può essere richiesto presso gli uffici operativi di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

